

EYACAA - *Ernst & Young Consultants Alumni Associazione*

STATUTO

Costituzione, denominazione e scopi

Art. 1 E' costituita in Milano una libera associazione privata, apolitica, senza scopi di lucro, denominata EYACAA (Ernst & Young Consultants Alumni Associazione).

Art. 2 L'Associazione ha sede in *Milano, piazza Castello n. 2, presso lo Studio Iannotta* ed una durata di 99 anni. Sarà facoltà dell'Associazione costituire sedi operative sul territorio italiano.

Art. 3 L'associazione si propone di:

A) rinnovare il piacere di incontrare ex colleghi e mantenere vivo un patrimonio di rapporti che gli impegni di ogni giorno impediscono di valorizzare;

B) essere un punto di contatto, una sede "virtuale" di libero dialogo intellettuale e di opinioni scambiate off-the-records, nel rispetto dei vincoli di riservatezza;

C) sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità e promuovere la conoscenza e la collaborazione tra i soci nella loro attività professionale;

D) sviluppare un network di contatti personali e professionali e costituire un centro per lo scambio di idee e di esperienze;

E) organizzare iniziative culturali e professionali miranti ad un dibattito di opinioni, ad incontri e proposte sulle professioni svolte dai partecipanti;

F) sviluppare iniziative comuni, di promozione, di cooperazione, di sensibilizzazione per migliorare il grado di professionalità dei soci e per l'acquisizione e la diffusione di nuove conoscenze;

G) raccogliere informazioni, dati, compiere rilevazioni;

H) realizzare i contatti con Associazioni italiane e straniere che perseguono finalità analoghe;

I) condurre studi e promuovere seminari e corsi su nuove tecniche, per favorire l'aggiornamento degli associati;

J) promuovere la costituzione di "centri di studio" fissandone obiettivi e procedure.

Soci

Art. 4 Il numero dei soci è illimitato e comprende:

a) *soci fondatori*: le persone fisiche che sono indicate come tali nell'atto costitutivo e tutti coloro che verranno ammessi nell'Associazione, ai sensi del successivo art. 5, *entro il 21 Marzo 2006*,

b) *soci ordinari*: le persone fisiche che alla data del 31 dicembre 2000 facevano parte dell'organico della società Ernst & Young-Cap Gemini;

c) *soci simpatizzanti*: le persone fisiche presentate da un socio fondatore od ordinario che per motivi di conoscenza, parentela, amicizia, interesse professionale o culturale vogliono aderire per contribuire alla realizzazione degli scopi associativi;

d) *soci onorari*: coloro che si sono distinti per chiari meriti nel campo della consulenza e gestione aziendale e nel campo dell'imprenditoria. Vengono proposti da un socio ed ammesso a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, con l'esclusione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo e della quota associativa annuale determinata dallo stesso entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Acquisto della qualità di socio

Art. 5 Coloro che desiderano entrare a fare parte dell'Associazione quali soci ordinari o simpatizzanti debbono presentare domanda, compilando il modulo fornito dall'Associazione e firmato da almeno due soci come garanti.

L'ammissione è deliberata, previo esame della relativa domanda, da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista dal momento in cui, dopo la

comunicazione dell'accettazione, il candidato avrà versato la quota di ammissione e la quota associativa annuale.

Perdita della qualità di socio

Art. 6 La qualità di socio si perde per causa di forza maggiore, per dimissioni - da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo – ed in caso di esclusione.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo - d'ufficio o su richiesta di almeno due soci e dopo aver assunto le più opportune informazioni - in caso di perdita dei requisiti richiesti o di gravi violazioni del presente statuto; l'associato è altresì escluso in caso di morosità.

In ogni caso di perdita della qualità di socio, l'associato non è liberato dall'obbligo di versare le quote dovute per l'anno in corso ed i contributi speciali stabiliti dal Consiglio e già accettati dal socio dimissionario.

Patrimonio

Art. 7 L'associazione non ha fini di lucro. I fondi raccolti verranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività sociale. Eventuali avanzi di bilancio saranno rimandati all'esercizio successivo.

Costituiscono entrate dell'Associazione le quote associative corrisposte dai soci, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, i contributi pubblici e privati, nonché eventuali proventi di attività sociali.

Organi

Art. 8 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri.

Assemblea dei soci

Art. 9 L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno di ogni anno su convocazione del Consiglio o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci.

La convocazione avverrà con quindici giorni di preavviso mediante avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi a tutti gli associati a mezzo posta, o fax o messaggio di posta elettronica mail; detto avviso potrà altresì essere pubblicato mediante esposizione presso la Sede Sociale o sul Notiziario Sociale.

Art. 10 In seduta ordinaria l'Assemblea dei soci può deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci associati aventi diritto di voto, nonché sui seguenti punti:

- a) determinazione della quota associativa annua dei soci Ordinari nonché quella di prima ammissione;
- b) elezione delle Cariche Sociali;
- c) discussione e approvazione del Bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- d) determinazione delle direttive generali dell'Associazione;

In seduta straordinaria l'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) scioglimento dell'Associazione.

Art. 11 Diritto di voto

Possono partecipare e hanno diritto di voto alle Assemblee Sociali sia Ordinarie che Straordinarie i Soci in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso alla data fissata per l'Assemblea. Ciascun Socio può essere portatore di non più di tre deleghe di altri Soci.

Art. 12 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e può validamente deliberare in prima convocazione quando è accertata la presenza in proprio o per delega di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei presenti - in proprio o per delega - e può deliberare sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e può validamente deliberare in prima convocazione quando è accertata la presenza in proprio o per delega dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita se è presente, in proprio o per delega, almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e può deliberare sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 14 Deliberazioni

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza, l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente.

Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica della validità della costituzione dell'Assemblea e la nomina del Segretario della stessa nonché degli Scrutatori, ove necessari.

Delle riunioni assembleari verrà redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario da trascriversi su apposito libro.

Sia per le Assemblee Ordinarie che per le Assemblee Straordinarie le votazioni avvengono in forma palese, con prova e controprova.

Il Consiglio Direttivo

Art. 15 Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo di gestione dell'Associazione.

Viene nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto, secondo la determinazione dell'Assemblea stessa al momento della nomina, da sette a quindici membri, dei quali almeno due da nominarsi tra i soci fondatori, se ancora presenti nella compagine sociale. Risultano eletti i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

I consiglieri durano in carica tre esercizi sociali e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea.

Qualora prima della scadenza del detto termine venisse meno, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti e così di seguito. I consiglieri così nominati scadranno dalla carica unitamente ai restanti membri del Consiglio Direttivo.

Qualora venisse meno la metà più uno dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si intenderà scaduto l'intero Consiglio Direttivo e si dovrà convocare una nuova Assemblea dei Soci e procedere a nuove elezioni.

Gli eletti provvedono nella prima riunione del Consiglio, convocato dal Consigliere che ha raccolto il maggior numero di preferenze a nominare tra loro il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 16 Il Consiglio ha tutti i poteri per la gestione delle attività sociali con esclusione di quelle specificatamente riservate all'Assemblea dal presente statuto.

Il Consiglio redige il preventivo e il consuntivo di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Soci; delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati; determina l'ammontare della quota di iscrizione e della quota associativa annuale

Il Consiglio ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri a membri del Consiglio Direttivo e nonché di nominare Procuratori.

Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata almeno due volte all'anno dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza sui presenti, le deleghe non sono ammesse. In caso di parità numerica nella votazione, prevale il voto di chi presiede. Dalle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale trascritto nell'apposito libro.

Art. 17 Il Presidente - o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente – rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli è responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

Tesoriere

Art. 18 Il Tesoriere dovrà svolgere tutti i compiti amministrativo-contabili necessari al funzionamento dell'Associazione.

Egli incassa tutte le somme da chiunque dovute all'Associazione ed effettua tutti i pagamenti conseguenti a delibere del Consiglio.

Egli depositerà i fondi a nome e per conto dell'Associazione in un conto corrente acceso presso una o più banche scelte dal Consiglio.

Per ogni prelevamento sono necessarie le due firme congiunte del Tesoriere e del Presidente.

Segretario

Art. 19 Il Segretario, scelto dal Consiglio anche fra non soci per la durata in carica del Consiglio, redige il verbale delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio, ne conserva regolarmente i registri e cura la tenuta degli altri libri dell'Associazione.

Al Segretario assiste il Presidente nell'esecuzione concreta di tutte le delibere del Consiglio e svolge inoltre tutte quelle altre mansioni che il Presidente o i membri del Consiglio gli affidano.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 20 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre esercizi sociali e comunque fino a sostituzione.

Ha il compito di emanare lodi vincolanti in ordine ai rapporti tra i Soci.

Inoltre dovrà emettere il proprio parere in caso di provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

Esercizio finanziario

Art. 21 L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Personale dipendente e consulenti

Art. 22 Per lo svolgimento delle attività programmate, il Consiglio Direttivo può assumere personale stipendiato, stabilendone le mansioni ed il compenso e potrà avvalersi altresì di consulenze di professionisti.

Scioglimento e liquidazione

Art. 23 In caso di scioglimento, verrà nominato un liquidatore, il quale dopo aver provveduto a pagare tutti i debiti sociali, restituirà ai soci le quote o le rimanenze delle quote versate: eventuali eccedenze saranno devolute ad iniziative che perseguono scopi analoghi.

Disposizioni finali

Art. 24 L'Associazione sarà retta dalle leggi dell'ordinamento italiano, che si applicheranno

anche per tutto quanto non previsto nel presente statuto.